

COMUNE DI VICENZA

P.G.N.



ATTO DI CONCESSIONE

In Vicenza, nella Residenza comunale, addì 25 LUG 2018

TRA

Il Comune di Vicenza (codice fiscale 00516890241), rappresentato dal signor Di Pace dott. Ruggiero, nato a Trani (BT) il 7 febbraio 1957, Direttore del Settore Patrimonio, Espropri e Servizi Abitativi, domiciliato per la carica a Vicenza presso la sede comunale, che agisce in esecuzione della determinazione dirigenziale N.Gen. 1420/2018 PGN 98409 del 28 giugno 2018

E

L'Associazione "Gruppo Giovani del Quartiere" (codice fiscale 00916930241) con sede a Vicenza, rappresentata dal signor Turini Daniel (codice fiscale TRNDNL91C05A459E), nato ad Arzignano (VI) il 5 marzo 1991, residente a Vicenza in Via Magrini n.3 – Presidente

Si conviene quanto segue

- 1) Il Comune di Vicenza concede in uso all'Associazione "Gruppo Giovani del Quartiere" una striscia di terreno sita nel PEEP di San Pio X e individuata al Catasto Terreni al foglio 9 mappale 2252 parte, come da planimetria allegata, nonché l'annessa struttura prefabbricata individuata al Catasto Fabbricati al foglio 9 mappale 2124.
- 2) La durata della concessione in uso è stabilita in anni 4 (quattro) decorrenti dal 1° maggio 2018.

Alla scadenza la concessione in uso potrà essere rinnovata a condizioni da

Handwritten signature: Daniel Turini

Handwritten signature: Daniel Turini

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
Protocollo N.0113359/2018 del 25/07/2018

determinarsi, previa richiesta della concessionaria da presentarsi almeno sei mesi prima della scadenza medesima. E' escluso il rinnovo tacito.

3) Il canone di concessione annuo è stabilito in € 305,00 (trecentocinque/00) che la concessionaria pagherà in un'unica soluzione nel mese di luglio di ciascun anno presso la Tesoreria comunale.

4) La concessionaria deve utilizzare il terreno e la struttura prefabbricata esclusivamente per le proprie attività sociali come da statuto. La concessionaria non può utilizzare gli spazi di cui sopra per fini diversi pena la decadenza della concessione.

5) La concessionaria non può sub concedere in tutto in parte il terreno o la struttura prefabbricata, cambiare la loro destinazione d'uso, cedere l'atto di concessione.

6) La concessionaria non può recintare per alcun motivo il terreno concesso in uso.

La concessionaria deve mantenere in ordine e in stato decoroso il terreno mediante interventi di pulizia, sfalcio dell'erba, potatura e spollonatura di eventuali essenze arboree e/o cespugliose presenti, annaffiature, concimazioni e quant'altro si rendesse necessario per il buon utilizzo del medesimo terreno e della struttura prefabbrica.

In ogni caso la concessionaria deve garantire il passaggio pedonale attraverso il terreno concesso, da e per le Vie Giuriato e Calvi e l'accesso alla struttura in cui ha sede il Gruppo Pensionati "La Rondine".

7) La concessionaria deve farsi carico delle spese per le utenze/consumi intestando a proprio nome i relativi contatori, nonché farsi carico delle spese per gli eventuali interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria alla




struttura prefabbricata che dovessero rendersi necessari.

8) Al termine della concessione, comunque essa avvenga, la concessionaria dovrà rimettere il terreno e la struttura prefabbricata nella libera disponibilità del Comune di Vicenza senza chiedere indennizzi o rimborsi di sorta.


9) La concessione in uso del terreno e della struttura prefabbricata ha carattere precario potendo essere revocata in qualsiasi momento per motivi di interesse pubblico. In tale eventualità il terreno e la struttura prefabbricata dovranno essere riconsegnati al Comune di Vicenza liberi da persone e cose entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data di richiesta.


10) La concessionaria solleva espressamente il Comune di Vicenza da qualsiasi responsabilità per eventuali danneggiamenti, furti o altro che dovessero conseguire dallo svolgimento della attività sociali statutarie presso il terreno e la struttura prefabbricata.

10) Il Comune di Vicenza si riserva la facoltà di dichiarare decaduta la concessione in uso nel caso in cui la concessionaria non adempia in maniera puntuale o precisa ai propri obblighi assunti con il presente atto.

11) Le parti si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione agli adempimenti connesso con il rapporto di concessione ed unicamente nelle forme e nei limiti del D.Lgs. 196/2003 in materia di privacy.

12) Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico della concessionaria che dovrà provvedere a propria cura e spese alla registrazione in caso d'uso come da Circolare del Ministero delle Finanze n.126 del 15 maggio 1998.





Handwritten signatures in blue ink:
 [Signature 1] [Signature 2]

